

COMUNE DI MOGLIANO VENETO


(Provincia di Treviso)

Prot.n. 18289

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEL PATROCINIO LEGALE
ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PRO-
MOSSO DA ROSSO VENEZIANO S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI MOGLIA-
NO VENETO.

-----TRA-----

- La Dott.ssa Alessandra Capaccioli, in qualità di Segretario del Comune di Moglia-
no Veneto, la quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune
stesso (c.f. 00565860269) che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata per brevità
"Comune";



-----E-----

- l'Avv. Nicola Bardino, del Foro di Venezia, nato a
(c.f.: e P.Iva: 02668820273), con studio in Mestre (VE) Via
Rosa n. 29, che nel prosieguo dell'atto sarà chiamato per brevità "professionista". -

- PREMESSO CHE Rosso Veneziano S.r.l. ha promosso un ricorso dinanzi al Tri-
bunale Amministrativo Regionale per l'annullamento:

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10.04.2012, con cui è stato
dato mandato alla Giunta Comunale di modificare i contenuti della convenzione
prot.n. 21146 rep.n. 4174 del 03.06.2009 intercorsa tra Rosso Veneziano, il Comune
di Mogliano Veneto e Kap 3000 S.r.l. ed è stato deliberato di agire nei confronti di
Rosso Veneziano in caso di inadempimento di quest'ultima ;

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24.04.2012 con la quale è stato
approvato l'accordo integrativo della convenzione prot.n. 21146 rep.n. 4174 del

03.06.2009 ed è stato dato mandato ai dirigenti di agire nei confronti di Rosso Veneziano in caso di inadempimento di quest'ultima;-----

- RICHIAMATE la D.G.C. n. 122 del 21.05.2013 e la determinazione del Dirigente Settore Staff del Segretario Generale n. 389 del giorno 11.06.2013 di approvazione del presente atto. -----

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, -----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE-----

Art. 1 – OGGETTO -----

Il Comune di Mogliano Veneto, come sopra rappresentato, affida all'avv. Nicola Bardino il patrocinio legale nel contenzioso di cui in premessa -----

Art. 2 – DURATA -----

L'incarico è conferito fino alla definizione della controversia dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, salvo quanto disposto dal successivo art. 7 del presente atto -----

Art. 3 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA -----

1. Il professionista si obbliga a: -----

a) prestare assistenza giuridica in ordine alla questione dedotta in giudizio, producendo al Comune che ne faccia richiesta delucidazioni scritte, pareri legali sull'opportunità di instaurare e/o proseguire la lite, di concludere transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti, comportamenti e provvedimenti che, in conseguenza del giudizio, il Comune dovrà adottare a tutela dei propri interessi e diritti, compresa la redazione di atti di transazione; -----

b) informare per iscritto (anche via e-mail) il Servizio Legale dell'Ente su tutte le iniziative ed attività intraprese inerenti e conseguenti il presente incarico, aggiornarlo sul calendario ed esito di ciascuna udienza e, periodicamente, sullo stato del proce-

dimento, comunicando altresì il numero d'iscrizione a ruolo della causa o altri diversi estremi che ne consentano, ove previsto, la consultazione diretta sul sito web dell'autorità giudiziaria competente; -----

c) trasmettere al Servizio Legale copia di tutti gli atti (citazione, ricorso, memorie, comparse ecc.) redatti nell'interesse del Comune e di tutti quelli di controparte; -----

d) trasmettere tempestivamente al Servizio Legale il provvedimento giurisdizionale che conclude il giudizio; -----

e) prospettare la miglior soluzione tecnica da adottarsi in conseguenza dell'esito del giudizio. -----

2. Il professionista s'impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo, nel pieno rispetto della legge, del codice deontologico, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili e della fiducia accordata. Egli non può delegare terzi all'espletamento del mandato senza il previo consenso scritto del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. -----

3. A garanzia del corretto adempimento del mandato il professionista comunica la propria polizza assicurativa professionale n. 310260147 stipulata con la Compagnia Assicurazioni Generali S.p.A. – Agenzia di Mestre in data 07.03.2011 di cui produce copia al Comune. -----

4. Il professionista dichiara di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. A tal fine comunica che la propria posizione previdenziale presso la Cassa Nazionale Forense è identificata con il N. 0057191604. Nel caso il professionista abbia alle dipendenze lavoratori subordinati deve comunicare il numero matricola delle singole posizioni accese presso gli Istituti Previdenziali al fine dell'acquisizione del certificato di regolarità contributiva (cd.



DURC). -----

5. Il professionista s'impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Mogliano Veneto per tutta la durata del presente mandato. -----

6. Il professionista non deve avere alcun interesse, rapporto d'affari o di incarico fiduciario, né di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte. Egli non deve, altresì, trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dalla legge e dall'ordinamento professionale, pena la revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 6 del presente disciplinare. -----

Art. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE -----


1. Il Comune deve provvedere al pagamento della parcella del professionista entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento al protocollo generale della relativa fattura, previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva di cui al precedente art. 3, comma 4 del presente disciplinare o della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 comma 1, lettera p) del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000,. -----

2. Il Comune deve collaborare con il professionista al fine della miglior difesa dell'Ente per il tramite del Servizio Legale, referente principale. -----

Art. 5 – SPESE LEGALI -----

1. In deroga all'art. 2234 del Codice Civile, il Comune non anticipa al professionista alcun fondo spesa o acconto, bensì potrà erogare compensi frazionati a fronte di attività effettivamente svolte e previa fattura. -----

2. Il corrispettivo per la prestazione di cui al presente contratto ammonta a Euro 2.276,26 onnicomprensivi. Tale somma è quindi comprensiva degli oneri fiscali, dei costi della domiciliazione e di tutte le spese. Nel caso in cui Rosso Veneziano dovesse instaurare una sospensiva ovvero un diverso procedimento incidentale dinanzi



al T.A.R. Veneto al professionista verrà erogato un compenso aggiuntivo di euro

500,00 oltre CPA e I.V.A.....

3. In unica soluzione al termine del giudizio oppure a conclusione di una determinata fase del processo, il professionista verrà liquidato, previa presentazione di fattura che il professionista emetterà con differimento dell'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto ex art. 6, quinto comma del D.P.R. 633/1972.

4. Il professionista si impegna a consegnare al giudice il contratto sottoscritto con il Comune per l'assistenza legale da prestare per la causa di cui trattasi al fine della liquidazione delle spese giudiziali, a condizione che ciò sia coerente con la legislazione vigente al momento della liquidazione di tali spese.....

Art. 6 - REVOCA E RINUNCIA AL MANDATO

1. Il Comune può revocare il mandato alle liti, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente art. 3, commi 5 e 6, nei seguenti casi:


- manifesta negligenza, errori e ritardi ingiustificati;

- comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente disciplinare, della legge, del codice deontologico e dell'ordinamento professionale;

- venir meno del rapporto fiduciario sotteso al presente incarico.

2. La revoca è disposta dal Dirigente che si occupa degli affidamenti degli incarichi di assistenza legale agli avvocati e viene comunicata al professionista con raccomandata a.r.. Il Comune deve rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e documentate e i diritti e onorari per l'attività effettivamente espletata. ---

3. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza pregiudicare la difesa dell'Ente e con l'obbligo di svolgere con diligenza il mandato processuale sino al momento della sua sostituzione con altro procuratore, pena il risarcimento dei danni. In caso di legittima rinuncia, il professionista ha diritto al rim-



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

borso delle spese necessarie fino a quel momento sostenute e documentate, ai diritti

e onorari per l'attività effettivamente espletata. -----

Art. 7 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE -----

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'espletamento del presente mandato

saranno deferite in via esclusiva all'autorità giudiziaria del Foro di Treviso, previa

eventuale segnalazione al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza del professionista. -

Art. 8– SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE -----

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto

sono a carico del professionista. -----

2. La registrazione del presente atto verrà effettuata soltanto in caso d'uso. -----

Art. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY -----

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, le parti si informano reciprocamente che

tutti i dati di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto saran-

no raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici e/o telematici, nel rispetto della

normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza ed al fine e-

clusivo dell'adempimento del presente contratto. -----

2. Con il presente atto, l'avv. Nicola Bardino viene nominato "incaricato" del trat-

tamento dei dati personali. -----

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI -----

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa espresso rinvio alle disposizioni


di cui all'art. 2230 e seguenti del Codice Civile, nonché alle altre disposizioni spe-

ciali in materia. -----

PERFEZIONATO IN DATA 20 GIU. 2013 -----

PER IL COMUNE – Dott.ssa Alessandra Capaccioli

L'Avv. Nicola Bardino



Handwritten signature of Alessandra Capaccioli

Handwritten signature of Nicola Bardino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c., il professionista dichiara espressamente di aver letto e di accettare specificatamente le clausole di cui all'art. 3 (obblighi del professionista), 5 (spese legali), 6 (revoca e rinuncia al mandato)-----

L'Avv. Nicola Bardino

